



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Rosa Molé, in funzione di Giudice del Lavoro, nell' udienza di discussione del 30.11.22, nella causa iscritta al n. 14836/2021 R.G. Lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

TRA

_____ rapp.ta e difesa dall'avv. Coppola Fabio Valerio e dall'avv. Quattromini Giuliana, come in atti

- ricorrente -

E

_____ s.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Ambrosino , come in atti

NONCHE'

_____ s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t., rap.to e difeso dall'avv. Alfredo Buccella , come in atti

- resistenti -

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 24.09.21, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato dal 2008 alle dipendenze di _____ s.p.a. con la qualifica di operatrice socio-assistenziale, ha convenuto in giudizio la _____ s.p.a. e la _____ spa chiedendo di :

- a) *dichiarare il verbale di conciliazione di cui sopra nullo, invalido, inefficace, illegittimo e comunque annullarlo per violenza o rescinderlo;*

b) *dichiarare che tra _____ S.p.A. in liquidazione e _____ S.p.A. è intervenuto un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., che ha comportato anche il passaggio dell'odierna parte ricorrente, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di _____ S.p.A.;*



- c) per l'effetto, dichiarare la continuità ininterrotta del rapporto di lavoro di parte ricorrente con _____ S.p.A. fin dalla data di assunzione presso _____ e la conseguente responsabilità di _____ S.p.A., in solido con _____ S.p.A., per tutti i diritti retributivi e contrattuali che la ricorrente aveva con quest'ultima società all'epoca del trasferimento d'azienda;
- c) condannare _____ ad applicare alla ricorrente il CCNL settore terziario, commercio, distribuzione e servizi con il progresso inquadramento nel 4° livello;
- d) condannare in via generica _____ a pagarle le conseguenti differenze per retribuzione ordinaria, scatti d'anzianità, 13a e 14a mensilità, R.O.L. e permessi retribuiti, ferie maturate e non godute e lavoro supplementare, con accertamento dell'incidenza di tali crediti anche sul TFR, crediti da quantificarsi in separato giudizio;
- e) in ogni caso condannare in solido le società convenute al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio, con loro attribuzione ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti difensori, anticipatari.

Nello specifico, ha esposto: di essere stata inquadrata da _____ nel 4° livello CCNL dipendenti del settore terziario, commercio, distribuzione e servizi; nell'agosto 2016 aveva ricevuto da parte di _____ una lettera che preannunciava il suo passaggio, a far data dal 1°.9.16, da tale società, messa in liquidazione volontaria, a _____ S.p.A., altra società in *house providing* del Comune di Napoli, operante nel medesimo settore dell'assistenza socio-sanitaria e subentrata nel contratto di appalto di servizi già intercorrente fra il Comune di Napoli e la suddetta _____; tra _____ e _____ vi era stato un vero e proprio trasferimento d'azienda regolato dall'art. 2112 c.c.; ciò nonostante, per poter continuare a lavorare con la società cessionaria, la ricorrente era stata costretta a firmare in data 3.11.2016 un verbale di conciliazione, cui avevano partecipato sia _____ sia _____; con la firma di tale verbale la ricorrente era stata costretta a rinunciare (fra l'altro) a far valere nei confronti della cessionaria _____ i crediti e tutti gli altri diritti che aveva maturato verso la cedente _____; la costrizione - riconducibile al concetto di violenza di cui agli artt. 1434 e ss. c.c. - era consistita nella prospettazione, rivolta alla ricorrente e a tutte le altre sue colleghe di lavoro provenienti da _____ di un male ingiusto e notevole, ossia nella prospettazione di non farli più lavorare con _____ (con cui avevano già cominciato a lavorare proseguendo ininterrottamente l'attività in precedenza prestata alle dipendenze di _____) se non avessero firmato tale verbale; difatti, lo stesso giorno della firma coatta del verbale *de quo*, la ricorrente e altre sue colleghe di lavoro contestualmente depositavano presso la stessa DTL di Napoli, Commissione Provinciale di Conciliazione, una dichiarazione con cui



manifestavano di non condividere i contenuti del verbale e di firmarlo perché costretti dalla necessità di mantenere il proprio posto di lavoro, così come loro più volte ribadito da [redacted], effetto dell' illecito verbale di conciliazione era stato l'azzeramento dell'anzianità di servizio della ricorrente, per cui sulle buste paga rilasciate da [redacted] veniva indicata come decorrente dal 18.11.2016; alla firma del verbale seguiva una lettera di assunzione da parte di [redacted] che illegittimamente postdatava al novembre 2016 la decorrenza del rapporto di lavoro con la lavoratrice.

Si sono costituite la [redacted] s.p.a. e la [redacted] s.p.a., contestando in fatto ed in diritto quanto affermato dalla ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. Sulla base della documentazione in atti, la causa all'odierna udienza è stata decisa come da dispositivo letto in udienza, con motivazione contestuale.

La questione, nota al Tribunale in ragione della molteplicità delle pronunce già intervenute sul tema (allegate in atti), concerne l'asserita nullità/illegittimità del verbale di conciliazione, sottoscritto dall'odierna ricorrente (unitamente agli altri dipendenti della [redacted] s.p.a), in quanto costretta alla firma dalla necessità di mantenere il proprio posto di lavoro, a cui consegue la continuità ininterrotta del rapporto di lavoro con [redacted] S.p.A. fin dalla data di assunzione presso [redacted] e la responsabilità di [redacted] S.p.A., in solido con [redacted] S.p.A., per tutti i diritti retributivi e contrattuali rivendicati.

Orbene questo giudicante, preso atto del consolidato orientamento della Corte d'appello di Napoli, in controversie analoghe alla presente (sentenze n. 2688/2021 pubblicata il 28.5.2021; n. 1807/2021 pubblicata il 12.4.2021; e n. 1961/2020 pubblicata il 6.8.2020; n.2517/2022 pubblicata il 04.07.2022), ritenuta l'opportunità di conformarsi alle citate pronunce, in difformità con quanto statuito in precedenti decisioni, ritiene fondata la domanda.

La ricorrente impugna il verbale di conciliazione intervenuto innanzi alla DTL di Napoli in data 03.11.2016, che sostiene essere stata costretta a sottoscrivere.

Deduce, in particolare, che con la firma di detto verbale veniva costretta a rinunciare a far valere nei confronti della cessionaria [redacted] i crediti e tutti gli altri diritti che aveva maturato verso la cedente [redacted]. Difatti, lo stesso giorno della firma coatta del verbale, la ricorrente ed altri colleghi di lavoro depositavano presso la stessa DTL di Napoli una dichiarazione con cui manifestavano di non condividere i contenuti del verbale e di firmarlo perché costretti dalla necessità di mantenere il



proprio posto di lavoro, per poi prontamente impugnare ex art. 2113 c.c. il menzionato verbale di conciliazione.

Rileva, pertanto, di essere stata costretta sotto la minaccia del mancato passaggio alla società _____, a sottoscrivere un verbale di conciliazione, in violazione di norme imperative di legge ed in contrasto con la propria libera volontà.

Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 32, co. 4°, lett. c) e d), legge n. 182/2010 sollevata da _____ per l'assorbente rilievo dell'inapplicabilità dell'art. art. 32, co. 4°, lett. c) e d), legge n. 182/2010 quando il lavoratore non impugni il trasferimento d'azienda ma, anzi, ne chieda il riconoscimento, come avviene nel caso in esame (Cass. n. 9469/19; n. 41463/2021).

Ciò posto, può ritenersi ormai pacifica l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. nel caso di passaggio di dipendenti da una società "in house providing" ad un'altra e dunque all'ipotesi in oggetto.

Va ricordato che nel lavoro pubblico con l'art.62 della L. n.29/93 è stata estesa l'applicazione dell'art.2112 c.c. anche ai casi "*di passaggio dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento convenzione, che attribuiscono alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende*".

L'articolo 31 del Dlgs n. 165/2001, recante le norme generali sul pubblico impiego, prevede, difatti, che *«nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428»*.

Nel caso in esame va peraltro sottolineato che si è in presenza di una novazione soggettiva, ossia di un mutamento soggettivo nella titolarità dal lato datoriale del rapporto di lavoro, tra società entrambe *in house*, espressamente prevista e disciplinata dalla legge e segnatamente dalla procedura di mobilità ex art. 1 co 563 e ss. della legge n. 147/2013.

In punto di fatto, è opportuno evidenziare che la _____ con verbale di assemblea dell'11.4.2016 disponeva lo scioglimento e la liquidazione volontaria della società, e la Giunta del Comune di Napoli in data 14-4-2016 proponeva al Consiglio Comunale la presa d'atto della attivazione della procedura di liquidazione, per cui il Comune disponeva l'affidamento dei servizi di welfare già erogati dalla _____, alla _____



A seguito dell'avvio del conseguente processo di mobilità del personale, in data 26-10-2016, la _____ comunicava al Comune di Napoli ed alle organizzazioni sindacali partecipanti, la sua conclusione attraverso il passaggio dei 514 lavoratori ex _____ in liquidazione, alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato ed il mantenimento, per tutti i lavoratori, del livello retributivo di provenienza, il tutto attraverso la sottoscrizione degli stessi di un verbale di accordo sindacale presso la DTL di Napoli.

Quindi, in data 3-11-2016 la _____, la _____ in liquidazione e la ricorrente sottoscrivevano dinanzi alla DTL un processo verbale di conciliazione a carattere novativo, nell'ambito del quale la _____ disponeva l'assunzione della stessa alle proprie dipendenze con contratto di lavoro a tempo indeterminato e inquadramento della dipendente nel III livello del CCNL Multiservizi a tempo pieno (40 ore settimanali), rinunciando al contempo (cfr. capo Uno del verbale) alla applicazione della normativa di cui al D. Lgs n.23/2015 (cd "Jobs act") e riconoscendo al lavoratore l'applicazione dell'art.18 dello Statuto dei Lavoratori nel testo antecedente al 7-3 2015.

Al capo Due del verbale la lavoratrice, attraverso la sottoscrizione del verbale di conciliazione, dichiarava di rinunciare ai diritti, alle azioni di rivalsa c/o di solidarietà che avrebbe potuto proporre ai sensi dell'art.2112 c.c., nei confronti della _____ spa. Nel medesimo capo, dichiarava inoltre di rinunciare, nei confronti della _____ al diritto ed all'azione nei suoi confronti per il riconoscimento di qualsivoglia obbligazione, sia di natura contrattuale che extracontrattuale, connessa alle modalità di costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della _____ in liquidazione volontaria: tra gli emolumenti oggetto di rinuncia le parti operavano al riguardo l'esplicito riferimento all'art.2120 c.c. relativo al TFR ed alla risoluzione del rapporto con la _____ spa.

Al capo Tre del predetto verbale, le parti convenivano che la _____ spa "*non si accolla, né tampoco è titolata, come pure non risponde, per alcuna ragione e/o titolo e/o causa, del pagamento di tutto quanto maturato in favore e /o contro il lavoratore antecedente al 31-10-2016 (es. retribuzioni, TFR., rimborsi spese, premi,indennità, diarie, contributi previdenziali, contributi per fondi sanitari, ritenute, ccc).*"

Nella lettera di assunzione della ricorrente la _____ ribadiva di non rispondere per alcun titolo, ragione o causa, di quanto maturato dalla lavoratrice nel pregresso rapporto di lavoro alle dipendenze della _____.

Orbene, come affermato dalla Corte d'appello nei suindicati precedenti, sussiste il vizio invalidante il consenso, in quanto la documentazione versata in atti prova la



coazione ad estorcere il consenso della lavoratrice alla sottoscrizione della conciliazione.

Si ritiene fondamentale il contenuto della comunicazione di _____ in vista della futura stipula del contratto di assunzione, in cui si legge che la proposta di assunzione è subordinata all'accettazione da parte della lavoratrice di determinate condizioni, tra cui la rinuncia ad azioni dirette e/o di natura solidaristica relative al rapporto intercorso con _____ e che l'assunzione stessa e le condizioni ivi indicate sarebbero dovute essere trasposte in un verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c.

Si riportano le argomentazioni della Corte territoriale (sent. n. 2688/2021, in atti):
“Invero, proprio il tenore della citata comunicazione tradisce il comportamento chiaramente, seppur indirettamente, intimidatorio. In altri termini, è evidente che il consenso alla sottoscrizione del verbale di conciliazione sia stato indotto dal comportamento del futuro datore di lavoro il quale, nella citata comunicazione, sostanzialmente minacciava la non prosecuzione del rapporto di lavoro nel caso in cui la _____ non avesse accettato di essere assunta ex novo con rinuncia alle guarentigie dell'articolo 2112 c.c.

Né si può porre in dubbio l'idoneità di tale minaccia ad indurre alla sottoscrizione della conciliazione dal momento che alla lavoratrice è stata posta l'alternativa tra la perdita definitiva del lavoro (posto che in mancanza dell'accordo non sarebbe stata assunta) e la possibilità di continuare a lavorare anche se in spregio delle tutele apprestate dall'ordinamento in caso di trasferimento d'azienda.

È opportuno evidenziare, inoltre, che l'oggettiva ingiustizia della minaccia si concretizza nell'inesistenza del potere di procedere all'assunzione o meno, cui è correlato, per contro, il diritto della lavoratrice non tanto ad essere assunta, quanto a proseguire il rapporto di lavoro con la società subentrata nell'affidamento del servizio pubblico. Ne è lecito ritenere esclusa la coercizione perché l'effetto della prosecuzione del rapporto sarebbe stato assicurato dalla legge: infatti, la minaccia di un male ingiusto presuppone appunto la violazione di una norma di legge che attribuisce un diritto che viene esercitato al di fuori dei limiti consentiti, o che viene negato sebbene in presenza dei presupposti per il suo riconoscimento. L'esigenza di tutela giudiziaria, invocata anche in questa sede, nasce proprio dalla violazione dei diritti e delle garanzie che la legge mira ad assicurare.

Inoltre, non si può dubitare che la condizione di debolezza contrattuale del lavoratore subordinato lo esponga maggiormente al condizionamento dell'altrui



ingiusta coercizione e ciò soprattutto nel momento in cui è in discussione un bene primario della vita, quale il diritto al lavoro, come avviene, appunto, nel caso di specie.”

Orbene, in tali termini impostata le questione, non colgono nel segno le eccezioni preliminari sollevate dalle convenute (con particolare riferimento alla decadenza ex art. 2113 c.c.), atteso che in presenza di un vizio di nullità o una causa di annullabilità (per incapacità di intendere e di volere, ex art. 1425 c.c. o per vizio del consenso ai sensi degli artt. 1427 c.c. e ss), è irrilevante il fatto che la rinuncia o la transazione sia stata stipulata in una delle sedi protette previste dall'art. 2113, ultimo comma, c.c., nel senso che tale circostanza non sana la causa di invalidità e, pertanto, la parte interessata può sempre (naturalmente, nei limiti previsti dalla più generale disciplina civilistica) impugnare la rinuncia o la transazione.

Difatti, anche per le rinunce e transazioni divenute inoppugnabili per lo spirare del termine di decadenza, o perché concluse in sede protetta, opera in ogni caso lo statuto generale delle nullità e dell'annullabilità (ad es. per vizi del consenso).

Il principio di diritto applicabile è quello secondo cui, *“Le conciliazioni concluse in sede protetta in materia di diritti del lavoratore garantiti da disposizioni inderogabili di legge si sottraggono quindi all'impugnazione prevista dall'art. 2113 c.c., ma non ai mezzi ordinariamente concessi alle parti di un contratto per farne valere i vizi che possono inficiarlo, ivi compresi quelli incidenti sulla formazione del consenso (Sez. L n. 12929 del 03/12/1991)”*.

Ne discende la responsabilità solidale di entrambe le società (cedente _____ e cessionaria _____) per i crediti retributivi maturati dall'odierna ricorrente fino alla data del trasferimento d'azienda, cioè fino a tutto il 30.9.2016, mentre per i crediti maturati dal 1°.10.2016 in poi permane la responsabilità della sola _____

Nella specie l'istante chiede una condanna generica per le differenze retributive maturate nei soli confronti di _____

Dalla retrodatazione della decorrenza iniziale del rapporto di lavoro *de quo* fin dall'epoca di assunzione presso _____ e dall'applicazione del CCNL settore terziario, commercio, distribuzione e servizi in luogo del CCNL Multiservizi illegittimamente applicato da _____ conseguono i crediti retributivi maturati dall'odierna ricorrente, come richiesti e cioè *“ per differenze di retribuzione ordinaria, in esse comprese anche quelle per scatti triennali d'anzianità, per differenze di 13a e 14a mensilità, per differenze su R.O.L. (riduzione orario di lavoro, permessi retribuiti: a fronte delle 72 ore riconosciute a tale titolo dal CCNL settore terziario, commercio, distribuzione e servizi, il CCNL Multiservizi illegittimamente applicato da _____ riconosce solo 32 ore), per ferie*



maturate e non godute (a fronte dei 26 giorni di ferie all'anno riconosciuti dal CCNL settore terziario, commercio, distribuzione e servizi , il CCNL Multiservizi illegittimamente applicato da _____ riconosce solo 22 giorni di ferie all'anno per il personale il cui orario di lavoro sia distribuito nell'arco di 5 giorni alla settimana), per differenze a titolo di lavoro supplementare, con relativo accertamento dell'incidenza di tali crediti anche sul TFR”

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede:

- annulla il verbale di conciliazione sottoscritto in data 03.11.2016;
- dichiara che il rapporto di lavoro della ricorrente è proseguito alle dipendenze di _____ senza soluzione di continuità ex art. 2112 c.c.
- condanna la società _____ ad applicare alla ricorrente il CCNL settore terziario, commercio, distribuzione e servizi con il pregresso inquadramento nel 4° livello;
- condanna in via generica _____ a pagare le conseguenti differenze retributive, da liquidare in separata sede.
- condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in complessivi euro 2300,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.

Così deciso in Napoli, il 30.11.22

IL GIUDICE
Dr. Rosa Molè

